

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 40

Adunanza 4 ottobre 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CESANA TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI INCOMPATIBILITÀ.

Protocollo: 929 – 34125/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale - P.zza Castello, 205 - Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, PIERGIORGIO BERTONE, UGO PERONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Cesana Torinese:
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato con Deliberazione G. R. n. 023-02071 del 30/01/2006;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 11 del 19/02/1999, n. 22 del 29/04/2005, n. 25 del 04/09/2008 e n. 3 del 17/04/2009, quattro Varianti parziali, ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. 56/1977;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21 del 17 giugno 2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 20/08/2011 (pervenuto il 29/08/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 121/2011*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 1.040 abitanti nel 2010, rispetto ai 956 abitanti al 2001, 937 abitanti del 1991 e ai 913 abitanti del 1971, dati che evidenziano un trend demografico in lieve crescita;
- superficie territoriale di 12.170 ettari di territorio di montagna, dei quali solo 79 presentano pendenze inferiori al 5%; 2.149 ettari hanno pendenze tra il 5% e il 25% e 9.942 (82% circa) con pendenze superiori al 25%; 4.699 ettari (pari al 39% del territorio

- comunale) è coperto da aree boscate;
- è compreso nell'Ambito 19 di approfondimento sovra comunale "*Alta Val Susa*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
 - appartiene alla Comunità Montana "*Valle Susa e Val Sangone*" con altri 42 Comuni (D.P.G.R. 83/2009);
 - è compreso nel "*Piano Strategico dei territori interessati alla linea ad Alta Capacità Torino-Lione*" nella macro-area "*Alta Val Susa*";
 - insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
 - è classificato dal PTC2 fra i Centri Storici di tipo "*C - di media rilevanza*";
 - è compreso dal nuovo PTR nell'Ambito di Integrazione Territoriale "*AIT N. 13 Montagna Olimpica*";
 - infrastrutture viarie: è attraversato dalla SR 023 del Colle del Sestriere, dalla SS 024 del Monginevro e dalla S.P. n. 215 di Sestriere;
 - assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato dal fiume Dora Riparia, dai Torrenti Piccola Dora e Thuras; lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i., in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
 - è altresì attraversato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Bara, Rio del Pre de S. Jean, Rio Fenils, Rio Gimont, Rio Segnera, Rio Servierettes, Torrente Chabaud, Rio V.ne di Desertes;
 - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte individua circa 2.184 ettari del territorio interessati da areali di frane attive, 1.382 ettari circa, da areali di frane quiescenti e 43 ettari da crolli, 5 crolli incanalati, 2 crolli diffusi e 8 deformazioni gravitative profonde;
 - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.) adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del 26 aprile 2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di un'area "a rischio idrogeologico molto elevato" (ZONA 1 e 2), esondazioni e dissesti di carattere torrentizio, areali di frane attive, conoidi non protetti e valanghe a pericolosità molto elevata;
 - in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20/03/2003, è classificato sismico, in "zona 3";
 - tutela ambientale:
 - quasi tutto il territorio comunale (12.170 ha) è sottoposto a vincolo ex lege 1497/39 (ora D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.);
 - l'intero territorio comunale è altresì individuato tra le aree di particolare pregio ambientale e paesistico, da disciplinare in sede di Piano Paesaggistico Regionale;
 - è interessato dai seguenti Biotopi di interesse comunitario:
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10026 "*Champlas - Sestriere*";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10031 "*Valle Thuras*";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10043 "*Pendici del Monte Chaberton*";
 - Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10058 "*Cima Fournier e Lago Nero*";

viste le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C.

vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2011 di adozione, "al fine di concretizzare la fattibilità degli interventi a carattere turistico ricettivo previsti dal PRGC vigente, tramite la previsione di quote a destinazione residenziale all'interno di alcune aree per attività economiche e turistico-ricettive (CC e TT), che dovrebbero incentivarne l'attuazione";

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone diffuse modifiche normative e cartografiche al P.R.G.C. vigente:

- attribuzione di quote di residenza (pari a complessivi mq 4.849 di SUL) "accantonate" a seguito dell'approvazione delle precedenti Varianti parziali n. 1 e 2, alle seguenti zone "CC" (residenza max 29%, attività economiche e turistico-ricettive min 71%) e "TT" (residenza max 40%, attività economiche e turistico-ricettive min 60%) e conseguente modifica delle destinazioni d'uso ammesse:
 - "CC/03 Sansicarietto" residenza mq 261; terziario-commerciale mq 638;
 - "CC/04 B&B San Sicario Alto" residenza mq 460; terziario-commerciale mq 1.127;
 - "CC/05" (Cesana) residenza mq 438; terziario-commerciale mq 1.074;
 - "CC/06" (S. Sicario) residenza mq 588; terziario-commerciale mq 1.438;
 - "TT/02 Casermette" residenza mq 3.087; terziario-commerciale mq 4.631;
- ripermimetrazione del "PdR/07 Forte di Champlas", includendo l'attigua area "BR.IV/r n. 0748" (ove sorge una caserma dismessa), previo assoggettamento ad un unico SUE, con edificazione di nuova SUL pari a mq 150 (terziario-commerciale); per la residenza è "ammesso recupero della SUL esistente e max mq 120 per ogni Unità Aziendale" oltre ad interventi sulle preesistenze del forte, classificato dal P.R.G.C. come edificio di valore documentario ex art. 24 della L.R. 56/77; la superficie territoriale del nuovo SUE insiste su aree boscate e in parte all'interno del Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10026 "Champlas - Sestriere";
- in loc. *Thures*, modifica del perimetro e della superficie dell'area "PdR/08" (100% residenza) soggetta a SUE da mq 702 a mq 1.082, "per ricomprendere i ruderi e le loro aree pertinenziali" con aumento della capacità edificatoria da mq 400 a mq 974 di SUL;
- in loc. *Bousson*, per l'area residenziale "CR.III/08" il Progetto Guida, per la formazione del SUE esteso all'intera area, può essere proposto dai proprietari di almeno il 10% della proprietà;
- in loc. *Fenils*, per l'area residenziale "CR.III/09", la quota di imposta degli edifici è aumentata da m 7,50 a 10,50 e il numero dei piani è fissato a 3 fuori terra oltre ad un piano abitabile nel sottotetto;
- in loc. *San Sicarietto*, modifica della classificazione dell'area "TP/c n. 0217" di mq 2.052 da attrezzature di interesse collettivo a zona "BR III residenziale parzialmente consolidata", con mq 470 di SUL residenziale;
- modifiche cartografiche relative a "correzioni" della rappresentazione di due "ruderi", rispettivamente in loc. *Croce Chalvet* (fraz. *Thures*) e in loc. *Praclaud* (area "EP n. 0311");
- soppressione dei vincoli di facciata su due edifici;
- modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione conseguenti alle previsioni sopra descritte, l'introduzione dei corretti riferimenti legislativi o alle discipline di settore, nonché integrazioni di limitata entità;
- integrazione all'art. 69 delle N.T.A. in materia energetica e circa la localizzazione e realizzazione di impianti eolici;
- all'art. 70 "Accantonamenti" delle N.T.A., viene stabilita la quota di capacità edificatoria pari a mq 3.336,63 di SUL a destinazione non residenziale (produttiva, artigianale, terziario commerciale e turistico-ricettiva) che "resta in capo al Comune di Cesana, che ha la facoltà di allocarle nell'ambito di Varianti non Strutturali del PRGC".

rilevato altresì che la "*Relazione Illustrativa*" reca le seguenti precisazioni:

- la dichiarazione di esclusione della Variante dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs 152/2006 s.m.i. e della D.G.R. n. 12-8931/2008, sulla base dei pareri formulati dal Servizio VIA della Provincia di Torino e dall'ARPA Piemonte;
- la dichiarazione di compatibilità della Variante con il Piano di Zonizzazione Acustica;
- la compatibilità della Variante con le prescrizioni del rischio idrogeologico del P.R.G.C. vigente;
- la verifica della rispondenza della Variante adottata con i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 17 L.R. 56/77;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC", vigente alla data di adozione della Variante, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003, e considerate in particolare le prescrizioni di cui all'art. 14.4.1 del Titolo VI "*Disposizioni in materia di assetto naturalistico e paesistico*";

vista la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, efficace alla data del presente provvedimento, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

verificato che le previsioni della Variante adottata relative al "*PdR/07 Forte di Champlas*", incidono su aree classificate dal PTC vigente alla data di adozione della Variante e dal PTC2 vigente alla data del presente provvedimento quali "aree boscate" e in parte site all'interno del Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10026 "Champlas - Sestriere";

considerato che per quanto attiene il soprarichiamato Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, in relazione alla valutazione attribuita alla Giunta Provinciale ai sensi del comma 7, art. 17 della L.R. n. 56/77, la Variante presenta elementi di incompatibilità;

evidenziato, in particolare, che:

- le modifiche introdotte dalla Variante ammettono, tra le altre, una nuova disciplina degli interventi ammessi all'interno delle aree comprese nel "*PdR/07 Forte di Champlas*" e individuate dal P.T.C. vigente alla data di adozione della Variante quali "aree boscate" e di particolare pregio ambientale e paesistico, in parte site all'interno del Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10026 "Champlas - Sestriere";
- l'assoluta mancanza di motivazioni ed indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità delle modifiche proposte dalla Variante per le aree comprese nel "*PdR/07 Forte di Champlas*" che sono in contrasto con le previsioni sovraordinate in materia di tutela paesaggistica e ambientale, in particolare con le prescrizioni di cui all'art. 14.4.1 del P.T.C. vigente, in base alle quali "*Fino all'adozione dei piani paesistici e dei piani territoriali con valenza paesistica ..., in assenza di normativa specifica stabilita dal presente PTC o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi*";

rilevato che, in merito agli interventi previsti all'interno delle aree comprese nel "PdR/07

Forte di Champlas", gli elementi sopra illustrati che conducono alla non compatibilità della Variante, sono dettati anche da nuovi parametri di valutazione, integrativi rispetto a quanto sopra evidenziato, in particolare quelli relativi alla mancata preventiva approvazione della valutazione d'incidenza ai sensi del D.P.R. 357/1997 e al mancato assolvimento della verifica preventiva di assoggettabilità al processo di VAS, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, che prevede la consultazione obbligatoria dei soggetti con competenza ambientale e di tutela paesaggistica, quali la Provincia, l'Arpa Piemonte e la competente Direzione regionale del Ministero per i beni e le attività culturali, nella fase di verifica di assoggettabilità;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 09/10/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 29/08/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
L I B E R A**

1. di esprimere, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 3 al P.R.G.C. del Comune di Cesana Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 21 del 17/06/2011, giudizio di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, vigente alla data di adozione della Variante, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, in considerazione delle motivazioni sotto riportate:

« - le modifiche introdotte dalla Variante ammettono, tra le altre, una nuova disciplina degli interventi ammessi all'interno delle aree comprese nel "PdR/07 Forte di Champlas" e individuate dal P.T.C. vigente alla data di adozione della Variante quali "aree boscate" e di particolare pregio ambientale e paesistico, in parte site all'interno del Biotopo Comunitario-Direttiva 92/43/CEE HABITAT BC 10026 "Champlas - Sestriere";

- l'assoluta mancanza di motivazioni ed indicazioni, da parte del Comune, circa la congruità delle modifiche proposte dalla Variante per le aree comprese nel "PdR/07 Forte di Champlas" che sono in contrasto con le previsioni sovraordinate in materia di tutela paesaggistica e ambientale, in particolare con le prescrizioni di cui all'art. 14.4.1

del P.T.C. vigente, in base alle quali *"Fino all'adozione dei piani paesistici e dei piani territoriali con valenza paesistica ..., in assenza di normativa specifica stabilita dal presente PTC o da specifiche disposizioni di legge per le singole categorie di beni rientranti nell'ambito dei siti delimitati, i PRG dovranno contenere appositi approfondimenti per l'individuazione e la tutela dell'ambiente naturalistico e paesaggistico esistente, per il corretto inserimento sul territorio degli interventi edilizi ammessi" »;*

2. di dare atto che le motivazioni che conducono alla non compatibilità della Variante in oggetto, formulate sulla base del P.T.C. vigente alla data di adozione della Variante, sono confermate dalle Norme di Attuazione della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", vigente alla data del presente provvedimento, approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011;
3. di precisare che, alla luce dell'espressione di incompatibilità sopra motivata riferita ai contenuti ivi indicati, alla procedura di approvazione della Variante si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"Qualora la Provincia abbia espresso parere di non compatibilita' con il Piano territoriale provinciale e i progetti sovracomunali approvati, la delibera di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla Provincia oppure essere corredata di definitivo parere favorevole della Giunta provinciale."*;
4. di dare atto che, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Urbanistica, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
5. di trasmettere al Comune di Cesana Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia
f.to A. Saitta